Edward or o



N° SSM OF R.G.

ASSEGNATA A SENTENZA

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 26 maggio 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5357/2008 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Ndoj Altin, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio degli avv.ti Eugenio Polizzi e Alberto Guariso che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Coop. Lombardia Soc. Coop., elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Guido Trioni che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti

Resistente

Promozioni Italia Società Cooperativa

Resistente-contumace

My Work Società Cooperativa

Resistente-contumace

Svolgimento del Processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 luglio 2008, il ricorrente esponeva quanto segue: dall'1.2.2006 aveva lavorato senza regolare contratto presso l'Ipercoop

A

sito a Milano all'interno del Centro Commerciale "Botola" gestito dalla Coop Lombardia soc. coop. arl, inviato dalla Cooperativa Promozione Italia con la quale non aveva nessun rapporto di lavoro; veniva retribuito dal Gruppo Promo Imago Italia srl, società collegata alla cooperativa Promozioni Italia della quale veniva ammesso socio lavoratore dal 6.4.2006; a partire dall'1.11.2006, pur non avendo stipulato alcun contratto con la My Work, veniva retribuito da quest'ultima inizialmente come collaboratore occasionale soggetto a ritenuta d'acconto e dall'8 settembre 2007 come operaio dipendente part-time, livello 6 CCL Alimentari Cooperativa; in ogni caso, dall'1.2.2006 aveva lavorato senza soluzione di continuità per 48 ore settimanali, sempre presso l'Ipercoop, gestito dalla Cooperativa Lombardia, come addetto al rifornimento del banco take away dei salumi, ricevendo le direttive dal capo coordinatore del banco gastronomia della detta cooperativa.

Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro perché venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Coop. Lombardia a decorrere dall'1.2.2.006, livello 4° CCNL Terziario, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.2.2006 al 30.6.2008 pari alla somma lorda di € 11.207,40, oltre il diritto all'accantonamento del tfr, ammontante al marzo 2008 ad € 3.144,59; in subordine, che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con Promozioni Italia Soc. Coop. per il periodo dall'1.2.2006 al 31.10.2006, e con My Work Soc. Coop. per il periodo dall'1.11.2006, con conseguente condanna di tutte e tre le convenute al pagamento in solido ex art. 29, comma 2, Dlgs 276/03 o ex art. 2112 cc, al pagamento della somma lorda di € 11.207,40 a titolo di differenze retributive maturate dall'1.2.2006 al 30.6.2008.

Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla scadenza al saldo e con vittoria di spese.

Si costituiva solamente la Cooperativa Lombardia Soc. Coop arl che contestava integralmente il contenuto del ricorso, negando che fosse mai intervenuto alcun rapporto contrattuale con le altre convenute, precisando che l'attività svolta dal ricorrente rientrava nell'ambito del merchandising, secondo il quale alcuni salumifici fornitori della Cooperativa Lombardia offrivano al pubblico prodotti già pronti per l'asporto che venivano confezionati direttamente presso il punto vendita, affidando le relative operazioni ad agenzie specializzate.



Le altre convenute rimanevano contumaci.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove testimoniali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.

Nella valutazione delle richieste formulate dal ricorrente, con particolare riferimento al riconoscimento sin dall'1.1.2006 della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Lombardia, non si può prescindere dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è l'esistenza della subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa -da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale che sono compatibili anche con altri tipi di rapporto-, al potere organizzativo che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ed al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis Cass. 6.4.2000, n. 4308; 22.11.1999 n. 12926, 11.2.2004 n. 2622, 28.9.2006 n. 21028).

Costituisce altresì principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "quando un rapporto di lavoro, nel suo esplicarsi, presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, bisogna fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi" (così ad es. Cass. 6.6.2000, n. 4308, 22.11.1999, n. 12926, 11.2.2004 n. 2622).

Ebbene, l'istruttoria dibattimentale, letta alla luce dei predetti principi, ha confermato l'assunto del ricorrente e cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Coop. Lombardia, per 40 ore settimanali, livello 5°, a decorrere dall'1.2.2006.



Non è contestato che il ricorrente abbia lavorato dall'1.2.2006 presso il banco salumi del take away dell'Ipercoop gestito dalla Coop. Lombardia, in ogni caso trattasi di circostanza confermata da tutti e tre i testi escussi.

Come pure è stato confermato che lavorasse dal lunedì al sabato.

Circa l'orario di lavoro vi è divergenza tra i testi Del Forno -"lui osservava l'orario dalle ore 7:00 alle 13:00. Raramente l'ho visto di pomeriggio"-, e D'Antonio -"l'ho visto sempre lavorare il mattino, ed il pomeriggio quando ero di turno lo incontravo mentre stava pulendo i macchinari per poi andare via verso le ore 15:30-16:00"-.

La circostanza riferita dal teste D'Antonio, e cioè che il pomeriggio il ricorrente era di solito intento a pulire i macchinari, spiegherebbe il perchè il teste Del Forno abbia riferito che il ricorrente lavorasse fino alle ore 13:00, pur avendolo visto a volte anche il pomeriggio, intendendo il predetto evidentemente il solo lavoro al banco gastronomia per la vendita.

Su un punto fondamentale entrambi i predetti testi sono stati concordi e precisamente sul fatto che le direttive per l'attività da svolgere venivano impartire a loro come al ricorrente dal responsabile del banco gastronomia, sig. Fortin, e dal responsabile della gastronomia Luca Concioni. Più precisamente questi indicavano quali prodotti mancassero dal banco e che loro dovevano integrare. Per il ricorrente l'integrazione riguardava naturalmente i prodotti sottovuoto.

A proposito dei prodotti sottovuoto i testi Del Forno e D'Antonio hanno precisato che il responsabile Fortin spesso diceva al ricorrente di affettare e mettere sottovuoto anche prodotti che non rientravano nel take away, come pure che, il ricorrente, per il rifornimento dei prodotti da affettare si rivolgeva a Fortin o a Bruno Maurizio, capo reparto.

La convergenza delle predette testimonianze consente di superare le contraddizioni della dichiarazione del teste Fortin, motivo per il quale non si è ritenuto necessario dare accesso alla richiesta formulata nell'interesse del ricorrente di acquisire un CD contenente un filmato relativo all'allontanamento del ricorrente dall'Ipercoop.

Il teste Fortin, infatti, se in un primo momento ha affermato che il ricorrente affettava e metteva sottovuoto i prodotti take away secondo una distinta predeterminata dall'agenzia dalla quale il predetto dipendeva, ha poi però precisato che in realtà questa distinta era compilata "dal capo reparto Maurizio Bruno, che la redigeva in base ai



fornitori dei prodotti...Tale distinta veniva poi consegnata al singolo lavoratore e nel caso di specie al ricorrente". Sconfessando così quanto affermato in memoria dalla convenuta secondo la quale la Coop Lombardia non interferiva nelle modalità di svolgimento dell'attività di merchandising.

Così pure, se in un primo momento ha negato di aver mai dato direttive al ricorrente su cosa e quanto affettare non ha escluso di avergli chiesto di affettare e mettere sottovuoto anche prodotti non rientranti nel take away, come pure ha ammesso che il ricorrente comunicava a lui le eventuali assenze in maniera che potesse chiamare l'agenzia per farlo sostituire.

Con riferimento a tale ultima circostanza è davvero singolare che il ricorrente, pur non legato da alcun rapporto di lavoro con la Coop. Lombardia, come sostenuto da questa, comunicasse al responsabile del reparto le proprie assenze in maniera che fosse questi ad attivarsi per la sostituzione e non avvisasse invece direttamente l'agenzia con la quale a dire della convenuta sussisteva il rapporto di lavoro.

Le suindicate emergenze istruttorie, unitamente al fatto che la Coop. Lombardia non ha documentato in alcun modo il rapporto esistente con l'agenzia dalla quale sarebbe dipeso il ricorrente né il rapporto con i fornitori che svolgevano attività di merchandising presso il proprio punto vendita, al fatto che le altre convenute sono rimaste contumaci rinunciando ad ogni difesa, al fatto che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la Cooperativa Lombardia senza essere legato formalmente da alcun rapporto di lavoro con le altre convenute, continuando per tre anni a svolgere l'attività ininterrottamente e con le medesime mansioni, non fanno che deporre nel senso di un rapporto di lavoro indeterminato instauratosi con l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa; essendo privi di contenuti eventuali rapporti formali con terzi, nemmeno provati.

In ragione dell'attività svolta che consisteva, lo si ripete, nell'affettare e mettere sottovuoto i salumi, appare più appropriato l'inquadramento nel livello 5° del CCNL invocato.

Al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, livello 5° CCNL Terziario consegue la condanna della Coop. Lombardia al pagamento della somma di € 10.050,71 a titolo di differenze retributive, così come indicata nei conteggi elaborati nell'interesse del ricorrente, depositati il



19.4.2010, e non contestati, così pure all'accantonamento del TFR per la somma di € 2.663,29 sempre indicata nei predetti conteggi.

Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

Contrariamente a quanto chiesto dalla convenuta non è questa la sede per pronunciarsi sulla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, non formando oggetto del ricorso e comunque circostanza verificatasi successivamente al deposito del ricorso e rispetto alla quale il ricorrente ha dichiarato di aver prontamente impugnato l'allontanamento dal lavoro.

In ragione della soccombenza la convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 3.000,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8 luglio 2008, da Ndoj Altin nei confronti della Coop. Lombardia Soc. Coop., della Promozioni Italia Società Cooperativa e della My Work Società Cooperativa, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, liv. 5, per 40 ore settimanali, tra il ricorrente e la Cooperativa Lombardia a decorrere dall'1.2.2006, condanna la Cooperativa Lombardia al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 10.050,71 a titolo di differenze retributive, come da conteggio depositato in data 19.4.2010, ed all'accantonamento del TFR pari ad € 2.663,29 sempre come da conteggio depositato in data 19.4.2010.

Condanna la Cooperativa Lombardia alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato antistatario nella misura di € 3.000,00, oltre accessori.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 26 maggio 2010.

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

> Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 26 LUG. Zuju

6